

c) Articolo 3 bis

9. È aggiunto un nuovo articolo 3 bis, con il seguente testo:

«Articolo 3 bis

Disposizioni transitorie flessibili

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019 può adottare, alle condizioni specificate nel presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite alle fonti fisse esistenti in determinate categorie di fonti fisse.
2. Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:
 - a) le specifiche categorie di fonti fisse elencate nell'allegato II per le quali la parte può scegliere di adottare disposizioni transitorie flessibili, a condizione di non indicarne più di quattro;
 - b) le fonti fisse per le quali la costruzione o l'ultima modifica sostanziale abbia avuto inizio prima del 1990 o un altro anno del periodo dal 1995 al 1985 inclusi, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, e che possono beneficiare delle disposizioni transitorie flessibili di cui al paragrafo 5;
 - c) un piano di attuazione coerente con i paragrafi 3 e 4 che individui un calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.
3. Una parte deve, come minimo, applicare le migliori tecniche disponibili per le fonti fisse esistenti nelle categorie 1, 2, 5 e 7 dell'allegato II entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione, o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, salvo quanto disposto al paragrafo 5.
4. In nessun caso una parte può rinviare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o dei valori limite per le fonti fisse esistenti oltre il 31 dicembre 2030.
5. Per qualsiasi fonte o fonti indicate conformemente al paragrafo 2, lettera b), una parte può decidere, entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, la chiusura della o delle fonti in questione. Un elenco di tali fonti compare all'interno della successiva relazione che la parte fornisce conformemente al paragrafo 6. Gli obblighi di applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite non riguardano tale fonte o fonti, a condizione che essa o esse vengano chiuse entro il 31 dicembre 2030. A ciascuna fonte non chiusa entro il termine indicato la parte deve applicare, successivamente a tale data, le migliori tecniche disponibili e i valori limite applicabili alle nuove fonti nella categoria rilevante per le stesse.
6. La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al segretario esecutivo della Commissione relazioni triennali sui progressi nell'attuazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite nella categoria di fonti fisse individuate conformemente all'articolo stesso. Le relazioni triennali sono messe a disposizione dell'organo esecutivo dal segretario esecutivo della Commissione.»

d) Articolo 7

10. Al paragrafo 1, lettera a):

- a) il punto e virgola alla fine del paragrafo «;» è sostituito da «. Inoltre;»;

e

- b) sono inseriti i seguenti punti i) e ii):

- «i) se una parte applica strategie di riduzione delle emissioni diverse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c) o d), è tenuta a documentare le strategie applicate e la conformità alle disposizioni dei suddetti paragrafi;

